



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CCI ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	BRUNO PIERA OLIMPIA	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X	-	
3	TICCI LETIZIA	ASSESSORE	X	-	
TOTALI			3	-	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano VALERII Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 8 /2019

Oggetto: APPROVAZIONE CCI ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 145-2018;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto nello specifico che l'art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;

Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2017, sottoscritto in data 21-12-2017 e inviato per il visto di compatibilità finanziaria al revisore dei conti, che ha emesso il parere di competenza in data 02/04/2018;

Considerato:

- che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;
- che in particolare il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivo;

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto che le risorse così determinate come da allegato C) al presente provvedimento si riferiscono alle voci indicate dall'art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione ed alle voci variabili, cioè determinabili di anno in anno;

Dato atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno determinate le linee guida per procedere alla liquidazione di quanto determinato con il presente provvedimento, sempre con riferimento all'allegato C), dando atto che i fondi anni 2016 e 2017 fanno riferimento a contrattazioni integrative già chiuse e vengono rideterminati solo a seguito dell'inserimento dei differenziali sulle P.E.O. stabiliti dalla Contrattazione Nazionale;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*;

Ritenuto pertanto che occorre rideterminare gli importi della parte fissa e della parte variabile del Fondo risorse decentrate, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile;

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale n. 20/2017, che prevede che il Fondo delle Risorse decentrate debba essere certificato dal revisore dei conti, che ne attesta la compatibilità con gli stanziamenti del bilancio di previsione;

Richiamata La [Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 57/2018/Par.](#), che ha approfondito due fattispecie tipiche:

1) *la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento: comporta che le economie di bilancio confluiscano nel risultato di amministrazione, "vincolato" per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;*

2) *a fondo costituito, il contratto non sia stato sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento: nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base del formale atto (determina) di costituzione del fondo di competenza dirigenziale, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.*

Ciò posto, la Corte sottolinea che nel concetto di "quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" non sono incluse le risorse variabili specificatamente disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, né eventuali risorse trasferite dalla Regione, la cui natura di contributo di provenienza esterna rileva solamente ai fini della non assoggettabilità ai limiti di cui all'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010¹. Dunque, in assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, l'avanzo di amministrazione non potrà che finanziare solo gli istituti direttamente fissati dai Ccnl e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato.

Richiamato il Punto n. 5.2 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, per quanto qui specificamente riportato:

Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, devono essere stanziare e impegnate in tale esercizio. Al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa l'Ente deve impegnare le obbligazioni relative al trattamento accessorio, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, qualora il contratto decentrato non fosse stato sottoscritto: sulla base della formale atto di costituzione del fondo "salario accessorio", acquisita la certificazione dell'Organo di Revisione, le risorse destinate al finanziamento del fondo risulterebbero comunque definitivamente vincolate. Non potendo però assumere il relativo impegno, le correlate economie di spesa confluirebbero nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili, secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio in cui la costituzione del fondo si riferisce. Un primo controllo richiesto al Revisore pertanto conterà nel verificare che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane sia stata interamente stanziata nell'esercizio in cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, indirizzando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Richiamata la deliberazione n. 19/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, resa nel 09.10.2018, rubricata: "Incrementi del Fondo Risorse decentrate CCNL Funzioni Locali e Vincoli di Spesa", in base alla quale è possibile effettuare "la correzione" dei Fondi anno 2016-2017-2018 inserendo le seguenti quote:

- i differenziali relativi alle progressioni economiche anni 2016-2017 e 2018, previsti dal Contratto Collettivo del 21 maggio 2018, anni 2016 – 2018 con le differenti quote vigenti anno per anno;
- lo 0,20% del M.S. del 2001, secondo il CFL 21 del 30.10.2018 dell'ARAN, che prevede: *"Come deve essere correttamente applicato l'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?"*

Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:
ipotesi 1

¹ Art 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

l'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67;

ipotesi 2

l'ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l'importo annuale di tali risorse rientra nell'ambito applicativo dell'art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio dell'ente, nell'ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

ipotesi 3

l'ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmente le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell'ipotesi 1; per la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell'ipotesi 2.

-

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 22.01.2004, valido, per la parte giuridica, per il quadriennio 2002 – 2005, che detta nuovi criteri per la contrattazione decentrata;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 09.05.2006, valido, per il biennio economico 2004-2005;

VISTA la Circolare dell’ARAN – Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, del 23.03.2005, che detta le corrette modalità procedurali per la contrattazione decentrata integrativa;

RICHIAMATO il CCNL 21/05/2018 Comparto Autonomie Locali;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 9- 06/12/2018;

CONSIDERATO che l’ARAN, nella citata circolare, stabilisce che il competente organo di direzione politica – che è, nel caso degli Enti Locali, la Giunta Comunale – necessariamente ed in via preventiva formula le direttive alla Delegazione Trattante per giungere alla stipula del nuovo contratto decentrato, al fine di definirne gli obiettivi strategici, le priorità nell’utilizzo delle risorse ed i vincoli, anche e soprattutto di ordine finanziario;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi ed i provvedimenti che individuano la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

RICHIAMATI gli atti di gestione e lo schema di misurazione della performance individuale, parte integrante della presente deliberazione;

PREMESSO:

- dall’1.1.2015 sono venuti meno i vincoli e congelamenti dei trattamenti economici già disposti dall’art. 9 del D.L.vo n. 78/2010, convertito nella Legge n.112/2010 e, ciò, non essendo state le relative disposizioni ulteriormente prorogate dalla Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015). Sulla scorta di quanto sopra, nel rispetto delle disponibilità del relativo fondo, così come rideterminato nella presente ipotesi contrattuale, compatibilmente con i vincoli di bilancio e le risorse rese disponibili nella parte stabile del fondo, le parti hanno convenuto (CCDI 2015 – 2016 già approvato) “di effettuare con decorrenza dal 01.01.2015, le seguenti progressioni economiche del personale dipendente: da cat. A3 a cat. A4; da cat. C3 a cat. C4 (per nn. 2 unità), da cat. D2 a cat. D3. Al fine di dare continuità al processo di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, quale componente fondamentale per il perseguimento delle finalità di miglioramento dei servizi, le parti convengono di operare anche per il prossimo anno la progressione orizzontale cui saranno ammessi a partecipare i dipendenti che alla data del 31.12.2015 risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme contrattuali di comparto. In particolare le parti danno atto che alla procedura per la progressione orizzontale dell’anno 2016 non potranno partecipare i dipendenti nei confronti dei quali sarà stato operato il passaggio di fascia superiore nell’anno 2015. Si ritiene quindi di anticipare, essendosi già raggiunto un accordo in merito, con decorrenza dal 01.01.2016, le seguenti altre progressioni economiche orizzontali: Da cat. B1 a cat. B2; da cat. C2 a cat. C3 e da cat. D3 a cat. D4” ... (Fine stralcio CCDI contrattazione decentrata anni 2015-2016;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 09/07/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state fornite al Segretario Comunale addetto alla gestione giuridica del personale le linee di indirizzo per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2011, valevoli anche per gli anni successivi, stante

la normativa nazionale che ha disposto il blocco degli aumenti delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa;

- in esecuzione di quanto determinato con la suddetta delibera e stante i vincoli e limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014 non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed doveva comunque essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- in ossequio alla circolare applicativa del MEF n. 12 del 15.06/2011 stilata in merito all'applicazione dell'art. 9 della Legge 122/2010 che sostanzialmente conferma le disposizioni legislative della manovra correttiva (L. 122/2010);
- vista e richiamata la contrattazione decentrata stipulata per gli anni 2015 e 2016, approvata con deliberazione di GC del 28.01.2016 n. 6, esecutiva;
- in considerazione del fatto che nell'anno 2017 è intervenuta una cessazione dal servizio che è stata immediatamente sostituita con procedura di mobilità in entrata;
- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*
- attestato che il fondo complessivo delle risorse decentrate anno 2018 ammonta ad € 26.164,85 di cui € 2.182,72 per risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 14 CCNL 01/04/1999 ossia "risparmi da lavoro straordinario", ed € 500,00 per art. 15 comma 5 C.C.N.L. 01.04.1999 ed € 307,72 per recupero economie da anno precedente;
- vista la delibera della Corte dei Conti del Piemonte trasmessa al Sindaco del Comune di Basaluzzo, concernente il quesito sulla operatività dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 15 comma 5° del CCNL del 01.04.1999;

VISTO lo schema di CCI 2018, firmato dalla parte pubblica e dalle associazioni sindacali in data 11/02/2019;

RICHIAMATE le riunioni svolte con le rappresentanze sindacali territoriali finalizzate alla sottoscrizione del verbale che disciplina il fondo del contratto decentrato integrativo, ai sensi della Circolare dell'ARAN – Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, del 23.03.2005;

PRESO ATTO DELLE valutazioni finali delle citate organizzazioni, nell'esercizio delle rispettive sfere di competenza;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti, dopo il controllo di compatibilità effettuato dal Revisore dei conti;

VISTO l'art. 183 comma 2 lettera C del D.Lgs. n° 267/2000 che statuisce che con l'approvazione del bilancio e successive variazioni senza ulteriori atti, è costituito automaticamente l'impegno per le spese dovute a contratti;

DATO ATTO che i responsabili dei settori hanno definito con i rispettivi collaboratori e secondo le direttive della Giunta Comunale i progetti da attuare, stabilendone le tempistiche ed i valori;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio di ragioneria ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

Visto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti in data 14/02/2019, allegata in calce al presente atto;

Rilevato che l'ipotesi di definita dalle parti rispecchia le direttive a suo tempo definite e pertanto appare meritevole di approvazione;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica contabile espressi ai sensi

dell'art. 49 del TUEL, approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Vista la relazione tecnico finanziaria, allegata alla preintesa del contratto decentrato integrativo del Comune di Frugarolo sull'utilizzo delle risorse finanziarie 2017 a firma del responsabile del Settore Economico Finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
- 2) Di approvare la ripartizione finale e la quantificazione del fondo per la CCI relativamente all'anno 2018, i cui dati finali sono i seguenti:

2.2 risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità di cui all'art. 31 c. 3 del CCNL del 22.01.2004, così composte:

ART. 15 CCNL 1.04.99:	CONTENUTO	IMPORTO		
ART. 31 co 2 CCNL 22.01.04			CONSOLIDA LO STORICO	
QUOTA A	RISORSE STABILI			
Comma 1 lett. a)	Fondo art. 31.2 – b,c,d,e ccnl 6/7/95 e art. 2 ccnl 16/07/96	7.927,79		
Comma 1 lett a)	Eventuali economie part time l. 662/96			
Comma 1 lett a)	Straordinario ex VII e VIII posizioni organizzative	705,79		
Comma 1 lett b)	Risorse aggiuntive 1998 art. 32 ccnl 6/7/95 e art. 3 ccnl 16/7/96 (0,5% m.s. 93 e 0,65% m.s. 95)			
Comma 1 lett c)	Risparmi gestione 1998 art. 32 ccnl 6/7/95 e art.3 ccnl 16/7/96 (0,2% m.s. 93 e 0,6% m.s. 95)			
Comma 1 lett f)	Riassorbimento trattamenti economici difformi			
Comma 1 lett g)	LED attribuiti ed attribuibili percentuale max. Al 31/12/98	1.299,92		
Comma 1 lett h)	1.500.000 ex VIII			
Comma 2	Integrazione risorse fino a 1,2% m.s. 1997	0,00		
Comma 1 lett j	0,52 % m.s. 1997	694,44		
Comma 1 lett i	Salario accessorio per personale trasferito decentramento funzioni	0,00		
Art. 4 co, 1 ccnl 5/10/01	1,1% m.s. 1999	1.681,00		
Art. 4 co, 2 ccnl 5/10/01	RIA e ass. ad personam personale cessato 1/1/2000	2.224,18		
Art.32 co 1 ccnl 22/01/04	0,62% m.s. 2001	1.663,34		
Art. 32 co 2 ccnl 22/01/04	0,50% m.s. 2001	1.341,40		
Art. 32 co 7 ccnl 22.01.04	0,20% m.s. 2001	536,56		
CCNL 22.01.04	Rideterminazione fondo progressioni economiche	2.210,00		C.S.2004
ART. 4 CO 1 CCNL 2002/05 BIENNIO 2004/2005	0,5% M.S. 2003	1.550,81		CONSOLIDA LO STORICO ANNO 2006
ART. 8 CO 2 CCNL 2006/09 BIENNIO ECON . 2006/2007	0,6% M.S. 2005	1.698,31	CONSOLIDA STORICO ANNO 2008	
TOTALE RISORSE STABILI QUOTA A		23.533,54		
Differenziale progressioni economiche anno 2018		6.571,10	CCNL 21.05.18	

2.3 risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità di cui all'art. 31 c. 3 del CCNL del 22.01.2004, così composte:

QUOTA B	RISORSE VARIABILI ANNUALMENTE	IMPORTO	VARIA DI ANNO IN ANNO
	CONTENUTO		
Art. 4 co. 3 CCNL 5/10/01	Integrazione art. 15 co. 1 lett. k) CCNL 1/4/1999. Risorse previste da specifiche disposizioni di legge.	7.183,29 251,00	
	Integrazione art. 15 co. 1 lett. m) CCNL 1/4/1999. Risparmi derivanti dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 14.	1.213,00	
	Integrazione art. 15 co. 5 CCNL 1/4/1999. Attivazione nuovi servizi correlato ad un aumento delle prestazioni del personale. Risorse che vengono mantenute in quanto trattasi di "obiettivi di performance" che si caratterizzano come "obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti nell'anno 2016" ai sensi del Parere ARAN n. 19932/2015 del 18/06/2015	3.609,75	
	TOTALE RISORSE VARIABILI QUOTA B	11.044,04	
	TOTALE RISORSE QUOTA A + B	34.577,58	

- 3) Di richiedere il parere al revisore unico dei conti del Comune di Frugarolo sulla proposta di CCI allegata in calce al presente provvedimento, dando atto che la liquidazione dei compensi spettanti al personale è subordinata all'acquisizione del citato parere favorevole;
- 4) Di autorizzare definitivamente la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del contratto decentrato integrativo per la modalità di utilizzo risorse anno 2018 con l'accordo di prenotazione delle P.E.O. per l'anno 2019, così come definito tra le parti, con la riserva di reperire le risorse necessarie a bilancio;
- 5) Di demandare al Segretario Comunale la trasmissione degli atti all'ARAN, dalla data di esecutività della presente deliberazione di G.C., come per legge – tramite l'applicativo informatico reso disponibile sul sito dello stesso ARAN e secondo le nuove modalità di trasmissione;
- 6) Di demandare al responsabile del Settore Economico Finanziario l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto, assunzione del relativo impegno di spesa e rispetto della quantificazione delle risorse con i vincoli di bilancio, *rectius* limiti di spesa del totale del personale dipendente (compatibilità) - il rispetto del limite delle spese i personale in rapporto al volume assestato della media del triennio 2011-2013 ex art. 3 commi da 5 a 5-quinquies e 6 del d.l. 90-2014 che ha introdotto il comma 557-quater all'art. 1 della legge 296-2006. (d. l. 90-2014 art. 3 commi da 5 a 6 - 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. **5-bis**. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del

triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".**5-ter.** Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.**5-quater.** Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.**6.** I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

- 7) Di dare atto che c'è ampio consenso sulle modalità di misurazione della performance individuale già in atto, che si danno per accettate e conosciute dalle parti firmatarie e dai dipendenti comunali, fissando un termine di gg. 60 dalla pubblicazione della delibera per la eventuale proposizione di osservazioni, proposte di miglioramento o, al limite, impugnazione al giudice amministrativo ex art. 29 D.lgs 104/2010 e ss.mm.ii.;

8) com-

Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante l'urgenza di consentire agli uffici competenti di predisporre i necessari provvedimenti per gli atti di liquidazione.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8/2019
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE CCI ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

Frugarolo, li 11.02.2019

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 08.03.19 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23.03.19 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano VALERII

Frugarolo, li 08.03.19

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano VALERII

Frugarolo, li 08.03 .2019

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano VALERII

Frugarolo, li
